



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA DIDATTICA, SERVIZI AGLI STUDENTI, ORIENTAMENTO E INTERNAZIONALIZZAZIONE
SERVIZIO ALTA FORMAZIONE
SETTORE DOTTORATO DI RICERCA E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

IL RETTORE

- Visto il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 17 aprile 1982, concernente il Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
- Visto il D.M. in data 16 settembre 1982, pubblicato nella G.U. n. 275 del 6 ottobre 1982 concernente la determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l'ammissione alle scuole di specializzazione universitarie;
- Vista la Legge 30 novembre 1989, n. 398 recante "Norme in materia di borse di studio universitarie";
- Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17 maggio 1997 e successive modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- Vista la Legge 2 agosto 1999 n. 264, pubblicata nella G.U. n. 183 del 6 agosto 1999, che stabilisce le norme in materia di accesso ai corsi universitari;
- Visto il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30/L alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001, in merito a disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Vista la Legge 29 dicembre 2000 n. 401 "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario";
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;
- Visto il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella G.U. del 7 ottobre 2009 n. 233, "Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi";
- Visto il D.M. 04 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- Visto il D.M. 17 aprile 2015 con il quale è stata autorizzata l'istituzione delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria di questo Ateneo, secondo le disposizioni del D.M. 04 febbraio 2015 n. 68;
- Visto il D.R. n. 4215 del 28 maggio 2015 con il quale è stata approvata l'integrazione del Regolamento didattico di Ateneo – parte speciale, per quanto riguarda le scuole di specializzazione dell'area sanitaria secondo il nuovo ordinamento;
- Viste le vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi universitari;
- Visti la Legge 12 aprile 2022, n. 33 e il D.M. 29 luglio 2022 n. 930 in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore;
- Vista la Legge 30 dicembre 2024 n. 207, art. 1 comma 339, "Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2025";
- Vista la nota prot. n° 16142 dell'08 agosto 2025 con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca precisa che, nel contesto del rinnovato quadro normativo, il prossimo anno accademico di attivazione per le scuole di specializzazione di area sanitaria per non medici sarà indistintamente l'anno 2025-2026, in linea con la programmazione del fabbisogno di figure professionali e del contingente globale da formare che effettuerà il Ministero della Salute;
- Ravvisata la necessità di provvedere all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera per l'a.a. 2025/2026, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti ministeriali attuativi del precitato art. 1, comma 339, della Legge 207/2024, al fine di garantire la continuità dell'offerta formativa della succitata Scuola di specializzazione, unica nel territorio regionale, e di formare i profili professionali necessari al buon funzionamento del Servizio Sanitario Regionale;
- Visto lo Statuto dell'Università di Genova;
- Visto il Regolamento didattico di Ateneo - parte speciale;
- Visto il Regolamento per gli Studenti;

DECRETA

Art. 1

Indizione Concorso - Requisiti di ammissione

1. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti ministeriali attuativi della Legge 207/2024, "Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2025", è indetto con riserva, per l'a.a. 2025/2026, il concorso per titoli ed esami, per l'ammissione alla **Scuola di Specializzazione in FARMACIA OSPEDALIERA** (durata 4 anni).
2. I posti disponibili saranno stabiliti con successivo provvedimento rettorale pubblicato nell'albo web di ateneo e diffuso alla pagina internet <https://corsi.unige.it/corsi/10232>
3. La Scuola ha sede presso il Dipartimento di Farmacia (DIFAR) Viale Cembrano, 4 – Genova Tel. 0103352647 -mail ssfo@farmacia.unige.it.
4. Possono accedere alla Scuola coloro che siano in possesso di diploma di laurea magistrale appartenente alla Classe LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale; coloro che siano in possesso di laurea specialistica appartenente alla Classe 14/S - Farmacia e Farmacia Industriale e a coloro che siano in possesso di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente il D.M. 3 novembre 1999 n. 509, in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.
5. Per l'iscrizione alla Scuola è richiesto altresì il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista; i laureati che non hanno ancora conseguito l'abilitazione possono partecipare "sotto condizione" alle prove di ammissione con obbligo di superare l'esame di stato entro l'inizio delle attività formative, che sarà resa nota con decreto rettorale, a integrazione del presente bando. Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniera, ritenuto equipollente e dell'abilitazione italiana, o che abbiano ottenuto il decreto del Ministero della salute di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione di farmacista in Italia.
6. Oltre ai posti ordinari, che saranno resi noti con il decreto rettorale di cui al comma 2 del presente articolo, un posto è riservato a personale di ruolo della ASL 3 in servizio presso la S.C. Farmaceutica territoriale, appartenente alla rete formativa della Scuola di specializzazione, che sia in possesso della/e laurea/e sopra indicate nel presente articolo e dell'abilitazione all'esercizio della professione, da ammettere in sovrannumero, come previsto dall'art. 2 ultimo comma del D.P.R. N. 162/1982.
7. Per l'attivazione della Scuola il numero minimo di iscritti è pari a 3.
8. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante posta elettronica certificata.
9. L'ordinamento degli studi è regolato dal D.M. 04 febbraio 2015 n. 68 e dal D.P.R. 162/1982. La durata del Corso degli studi è di 4 anni accademici non suscettibili di abbreviazione e prevede l'acquisizione complessiva di 240 CFU.
10. La frequenza alle lezioni, alle conferenze, ai seminari nonché la partecipazione alle attività pratiche, è obbligatoria e si considera acquisita con la partecipazione di almeno il 70% di ciascuna attività formativa.
11. Alla fine di ogni anno di corso, lo specializzando che avrà ottenuto la frequenza richiesta alle attività formative previste sarà ammesso a sostenere un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno e dovrà superare con esito positivo tale esame per potere essere ammesso all'anno di corso successivo. Il voto è espresso in trentesimi e tale esame si intende superato con un minimo pari a diciotto.
12. Per gli anni successivi al primo, nel caso in cui lo specializzando sia stato assunto ai sensi della Legge 145/2018 da strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale o accreditate, tale esame per le sole attività pratiche, sarà sostituito dalla certificazione annuale rilasciata dalla struttura sanitaria delle competenze acquisite e delle attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia, rimanendo invece invariata la necessità che gli specializzandi si sottopongano alla valutazione delle attività formative teoriche.
13. Coloro che non superano l'esame annuale potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
14. Lo specializzando che abbia superato l'esame teorico – pratico dell'ultimo anno sarà ammesso alla prova finale, che consiste nella discussione della tesi di specializzazione.
15. A coloro che abbiano superato l'esame finale sarà rilasciato il Diploma di Specialista.

Art. 2

Candidati con titoli di studio straniero, cittadini stranieri e prova di conoscenza della lingua italiana

1. Possono richiedere l'ammissione alla Scuola di specializzazione i candidati in possesso di un titolo accademico estero equiparabile per livello, natura, durata e contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso. I candidati in possesso di titolo accademico

conseguito all'estero dovranno aver ottenuto l'equipollenza nei modi previsti dalla normativa in materia ed essere in possesso della relativa abilitazione all'esercizio della professione in Italia o aver ottenuto dal Ministero della Salute il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della relativa professione in Italia, entro la data di inizio delle attività formative.

2. La procedura per il riconoscimento dell'abilitazione professionale da parte del Ministero della Salute è disponibile alla pagina <https://www.salute.gov.it/portale/riconoscimentoQualifiche/homeRiconoscimentoQualifiche.jsp>
3. I candidati presentano la domanda di ammissione direttamente all'Università, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel successivo art. 4 del presente bando di concorso.
4. I candidati non comunitari soggiornanti all'estero sono inoltre tenuti a presentare domanda di preiscrizione sul sito University, al fine di ottenere il visto per studio.
5. I cittadini non comunitari soggiornanti in Italia dovranno inoltre presentare entro l'inizio delle attività formative fotocopia del permesso di soggiorno valido ove risulti la motivazione del rilascio.
6. I cittadini non comunitari soggiornanti all'estero dovranno presentare entro l'inizio delle attività formative fotocopia del visto di studio e fotocopia della ricevuta postale di richiesta del permesso di soggiorno e successivamente, al rilascio del permesso di soggiorno, anche fotocopia dello stesso.
7. Le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia, disciplinate dal Ministero dell'Università e della Ricerca, sono disponibili, all'indirizzo <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri>
8. I cittadini stranieri non laureati in Italia dovranno superare una prova di conoscenza della lingua italiana che si terrà immediatamente dopo e nella stessa sede della prova scritta.

Art. 3

Posto riservato in soprannumero

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10/3/1982 n. 162, il personale appartenente ad enti pubblici convenzionati con le Scuole di Specializzazione per l'utilizzazione di strutture extra universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative e di quelle previste dall'art. 39 della legge 23/12/1978 n. 833, può accedere a posti riservati, nel limite del 30%, in aggiunta ai posti ordinari, a condizione che già operi nel settore cui afferisce la scuola di specializzazione, fermi restando i requisiti e le modalità di ammissione.
2. Per tali candidati, i requisiti dichiarati devono permanere per l'intera durata della formazione specialistica.
3. Il personale dipendente della ASL 3 in servizio presso la S.C. Farmaceutica territoriale, appartenente alla rete formativa della Scuola di specializzazione, in possesso dei requisiti di ammissione stabiliti all'art. 1 del presente bando, dovrà pertanto caricare, all'atto della compilazione della domanda di ammissione, un certificato di servizio con l'autorizzazione a frequentare la Scuola di specializzazione.

Art. 4

Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione deve essere **effettuata esclusivamente online con la procedura guidata** disponibile all'indirizzo <https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/scuolespecializzazione> entro le **ore 12:00 del 24 febbraio 2026**.
2. La data di presentazione di ciascuna domanda di ammissione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, **non permetterà più l'accesso e l'invio della domanda**.
3. Le domande di ammissione che, dopo la scadenza di cui sopra, saranno rimaste in compilazione verranno escluse dal concorso.
4. La presentazione della domanda attraverso una modalità diversa da quella sopra indicata comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
5. Al termine delle operazioni di inserimento della domanda di ammissione dovrà essere stampata la ricevuta che dovrà essere consegnata alla Commissione giudicatrice al momento della prova di ammissione.
6. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:
 - a) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il recapito eletto agli effetti del concorso (impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti dello stesso);
 - b) il diploma di laurea conseguito ai sensi della previgente normativa o di laurea specialistica o magistrale posseduto con l'indicazione della data e del luogo di conseguimento, nonché del punteggio finale riportato;
 - c) di aver conseguito l'abilitazione alla professione di farmacista o di conseguirla entro la data di inizio delle attività formative.
7. **RICHIESTA AUSILI SPECIFICI O TEMPO AGGIUNTIVO**
Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104/1992 potrà dichiarare la propria condizione in fase di compilazione della domanda di ammissione al concorso e fare esplicita richiesta, in relazione alle eventuali singole esigenze, di ausili specifici e di tempo aggiuntivo fino a un massimo del 50

per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione, nonché di ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove, secondo quanto previsto dalla legge n. 104/1992.

Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010, potrà dichiarare la propria condizione in fase di compilazione della domanda di ammissione al concorso e fare esplicita richiesta di tempo aggiuntivo, pari ad un massimo del 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione, nonché di ulteriori strumenti e misure atti a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove, secondo quanto previsto dalla legge n. 170/2010 e successive linee guida allegate al decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011.

Le richieste di AUSILI SPECIFICI O TEMPO AGGIUNTIVO devono essere effettuate **entro le ore 12:00 del 24 febbraio 2026** mediante posta elettronica all'indirizzo dsa@unige.it previa lettura della informativa sul trattamento dei dati personali consultabile alla pagina

<https://unige.it/sites/unige.it/files/documents/INFORMATIVAPRIVACYDATIPARTICOLARI.pdf>;

nel testo della richiesta deve essere specificato il consenso al trattamento dei dati forniti. Contestualmente deve essere allegata, in formato pdf, la certificazione rilasciata dalla commissione medica competente per territorio attestante la condizione di invalidità e/o di disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, o la diagnosi di DSA rilasciata da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno rilasciata da strutture sanitarie locali o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale, ai fini della valutazione della richiesta. La richiesta deve avere come oggetto: PROVE SELETTIVE PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA... e dovrà altresì riportare data della prova, la tipologia di ausilio e/o la domanda del tempo aggiuntivo.

8. I candidati dovranno versare **€ 50,00** quale **contributo per l'ammissione al concorso** (Scuola Specializzazione in Farmacia Ospedaliera).

9. Dopo aver inserito la domanda di ammissione la procedura guidata richiederà di caricare la ricevuta del **versamento di € 50,00 quale contributo alle spese per le prove di selezione**. Il versamento è effettuato all'interno della procedura stessa, optando tra le seguenti modalità:

a) Servizio pagoPA

b) Servizi di Banca Popolare di Sondrio

Il solo pagamento del contributo per l'ammissione non costituisce iscrizione al concorso. Il contributo non è rimborsabile a nessun titolo, salvo doppio erroneo pagamento.

10. Alla domanda di ammissione devono essere allegati, mediante la procedura online:

a) la ricevuta comprovante il versamento di € 50,00 quale contributo per l'ammissione al concorso;

b) la scansione di un documento di identità personale in corso di validità e del codice fiscale;

c) l'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata dall'interessato, del conseguimento della laurea con l'indicazione della votazione finale e degli esami sostenuti con la relativa votazione (i laureati presso l'Università degli Studi di Genova possono stampare tale dichiarazione tramite i servizi on-line agli studenti, del sito di ateneo: <https://servizionline.unige.it/web-studenti2/it/#/autocertificazioni> inserendo le credenziali personali UniGePASS: nome utente e relativa password). Nel caso di titolo di studio straniero occorre allegare il titolo accademico estero, corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana, munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio. In alternativa alla Legalizzazione dei titoli di studio e/o alla Dichiarazione di valore è possibile allegare rispettivamente l'Attestato di verifica e l'Attestato di comparabilità emessi dal CIMEA centro ENIC-NARIC italiano. Inoltre, per i titoli accademici rilasciati da Istituti di Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, la dichiarazione di valore può essere sostituita dal Diploma *Supplement*, redatto secondo il modello della Commissione Europea;

d) **autocertificazione** ai sensi del D.P.R. 445/2000, **firmata dall'interessato**, relativa al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia;

e) stato di servizio e dichiarazione della struttura di appartenenza (**obbligatoria per i candidati che partecipano al concorso per il posto riservato**).

f) la scansione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno (obbligatoria solo per i cittadini stranieri non comunitari).

Tali allegati devono essere inseriti in formato PDF e di dimensione non superiore a 2 Megabyte.

11. Inoltre, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai titoli, **i candidati dovranno** allegare alla domanda i seguenti titoli indicati all'art. 13 del D.P.R. 162/1982 pena mancata valutazione degli stessi:

- **tesi di laurea** in disciplina attinente la specializzazione (con autocertificazione di conformità all'originale);
- **pubblicazioni** nelle materie attinenti la specializzazione (in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante autocertificazione).

Tesi di laurea ed eventuali pubblicazioni devono essere inseriti in formato PDF.

Alla voce Ulteriore titolo è possibile caricare fino a 10 files e di dimensioni **non superiore a 2 Megabyte ciascuno**. I files di dimensioni più grandi dovranno pertanto essere compressi o divisi in parti, utilizzando

una delle applicazioni disponibili in rete per comprimere o dividere i file PDF.

12. Al termine delle operazioni di inserimento della domanda di ammissione dovrà essere stampata la ricevuta che dovrà essere consegnata alla Commissione giudicatrice il giorno della prova di ammissione.
13. **ATTENZIONE:** le domande inserite saranno sottoposte a controllo di validità da parte del Servizio Alta Formazione. Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, **risultino dichiarazioni false o mendaci**, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), lo stesso candidato è escluso dal concorso o decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale immatricolazione.
14. **L'Università può adottare in qualunque momento, anche successivamente all'espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti o per domande di ammissione non conformi alle disposizioni del bando.**
15. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candidato o di eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 5

Valutazione titoli

1. La Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti; tenuto conto che alla valutazione dei titoli è riservato il 30% del punteggio complessivo, lo stesso risulta così suddiviso:
 - 30 punti per i titoli;
 - 70 punti per la prova d'esame.
2. La valutazione dei titoli viene effettuata seguendo i sotto riportati criteri:

a) voto di laurea - max 5 punti

| | | |
|-----|-----------------------------------|------------|
| I | per voto di laurea inferiore a 99 | punti 0 |
| II | per ciascun punto da 99 a 109 | punti 0,30 |
| III | per 110/110 | punti 4 |
| IV | per 110/110 e la lode | punti 5 |

b.1) esami - max 5 punti: per i voti riportati negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione, di cui al seguente elenco, così attribuibili: 0,25 per esame superato con voti da 27/30 a 29/30; 0,50 per esame superato con voto 30/30; 0,75 per esame superato con voto 30/30 e lode;

b.2) qualità e attinenza della tesi alla tipologia di specializzazione - max 10 punti:

b.3) Pubblicazioni a stampa o lavori in *extenso*, attinenti la specializzazione, che risultano accettati da riviste scientifiche - max 10 punti: ogni pubblicazione o lavoro in *extenso* fino a un massimo di punti 0,50, secondo criteri definiti dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora accettati da riviste scientifiche.

L'elenco degli esami di profitto valutabili ai fini del concorso di ammissione, suddivisi per i corsi di laurea è il seguente:

- corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche:

Biochimica o Biochimica e Biochimica applicata
Patologia Generale, Igiene, Microbiologia (il voto migliore)
Chimica Farmaceutica e Tossicologica I e II (il voto migliore)
Farmacognosia, Tossicologia, Farmacologia e Farmacoterapia, Farmacologia e Farmacognosia I, II e III o Farmacologia generale e tossicologia (il voto migliore)
Analisi dei Medicinali I e II, Analisi dei farmaci I e II, Analisi strumentale dei farmaci (il voto migliore)
Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione Farmaceutiche I e II o Tecnologia e legislazione farmaceutiche I e II, Chimica Farmaceutica Applicata (il voto migliore)
Chimica degli alimenti o Alimenti e prodotti dietetici (il voto migliore)

- corso di laurea in Farmacia:

Biochimica o Biochimica e Biochimica applicata
Patologia Generale, Igiene, Microbiologia (il voto migliore)
Chimica Farmaceutica e Tossicologica I e II (il voto migliore), o Chimica farmaceutica generale e Chimica farmaceutica I, Chimica farmaceutica II e Chimica tossicologica (il voto migliore)
Farmacognosia, Tossicologia, Farmacologia e Farmacoterapia, Farmacologia e Farmacognosia I, II e III, o Farmacognosia e Farmacovigilanza o Farmacovigilanza (il voto migliore)
Analisi dei Medicinali I, II e III, Analisi dei farmaci e loro metaboliti (il voto migliore)
Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione Farmaceutiche I e II (il voto migliore) o corso assimilabile
Chimica degli alimenti o Alimenti e prodotti dietetici (il voto migliore).

Nel caso di laureati provenienti da altre Università, per eventuali insegnamenti con dizione non perfettamente corrispondente, verranno valutati quelli di denominazione analoga e di analogo contenuto.

3. La valutazione dei titoli è effettuata prima della correzione della prova scritta e il relativo punteggio sarà pubblicato, prima della valutazione della prova scritta, all'Albo del sito web della Scuola di specializzazione

(<https://ssfo.unige.it/>) e alla pagina internet <https://corsi.unige.it/corsi/10232>

Art. 6

Prova di ammissione

1. In assenza di comunicazione contraria **i candidati sono convocati per sostenere la prova di ammissione secondo il seguente calendario:**

6 marzo 2026 alle ore 9:30 presso l'aula Poli (ex CLAT) - Albergo dei Poveri – Piazzale Emanuele Brignole 2 a Genova.

2. I CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARSI PRESSO LA SEDE D'ESAME PER L'IDENTIFICAZIONE MUNITI DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E DELLA RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.
3. La convocazione dei concorrenti alla prova è contestuale al presente avviso di concorso.
4. Non saranno date ulteriori comunicazioni né scritte, né telefoniche della data e del luogo della prova: tutte le informazioni saranno, in ogni caso, reperibili sul sito internet <https://corsi.unige.it/corsi/10232>
5. La prova d'ammissione consiste in una prova scritta, costituita da 70 domande a risposta multipla, riferite a materie appartenenti ai SSD specifici della tipologia della Scuola (BIO/14, CHIM/08, CHIM/09), predisposte dalla commissione.
6. La commissione predisporrà tre prove costituite da 70 domande a risposta multipla, ripartiti in 20 a carattere Farmacologico, 20 a carattere Chimico-Farmaceutico, 20 a carattere Tecnologico Farmaceutico e 10 di Legislazione Farmaceutica.
7. All'inizio della seduta d'esame uno dei candidati sorteggia la busta contenente la prova che verrà sottoposta ai candidati. La durata della prova è di 90 minuti.
8. Il candidato è ammesso alla graduatoria se risponde correttamente ad almeno 36 domande. La valutazione della prova scritta è effettuata in settantesimi: a ogni risposta corretta è attribuito un punto, per ogni risposta non data zero punti e per ogni risposta errata -0.05 punti.
9. Il risultato della prova scritta è pubblicato all'Albo del sito web della Scuola (<https://ssfo.unige.it/>) entro il 12 marzo 2026.

Art. 7

Commissione giudicatrice

1. Con decreto rettorale è costituita la commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta da cinque professori di ruolo e/o ricercatori della Scuola di Specializzazione.

Art. 8

Graduatoria

1. Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio attribuito ai titoli con il punteggio riportato nella prova scritta. La Commissione giudicatrice compila la graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo riportato.
2. Al termine dei lavori, la graduatoria generale di merito sarà resa nota mediante pubblicazione nelle pagine web al seguente indirizzo: <https://corsi.unige.it/corsi/10232> entro il giorno 13 marzo 2026.
3. Sono ammessi alla Scuola di Specializzazione coloro i quali, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di ex-aequo precede il candidato anagraficamente più giovane di età.
4. NON SARA' DATA ALCUNA COMUNICAZIONE PERSONALE AI CANDIDATI.
5. **L'efficacia della graduatoria è subordinata all'emanazione del Decreto Rettorale di approvazione degli atti concorsuali.**

Art. 9

Iscrizione

1. **Le procedure di iscrizione alla scuola di specializzazione potranno essere avviate esclusivamente a seguito dell'emanazione dei provvedimenti ministeriali attuativi della Legge 207/2024 di definizione dei posti disponibili, entro la scadenza che sarà stabilita con successivo Decreto Rettorale**, che sarà pubblicato alla pagina internet <https://corsi.unige.it/corsi/10232> i candidati ammessi alla scuola di

specializzazione, secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili, dovranno presentare domanda di iscrizione tramite la procedura di conferma dell'iscrizione disponibile alla pagina: <https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea> cliccando su Conferma Iscrizione Post-laurea.

2. NON SARA' DATA ALCUNA COMUNICAZIONE PERSONALE AI CANDIDATI.
3. Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) una fotografia formato tessera in formato JPG;
 - b) scansione della ricevuta di versamento della prima rata delle tasse universitarie e della tassa regionale per il diritto allo studio;
 - c) prima rata delle tasse universitarie per l'a.a. 2025/2026, pari a €. 466,00 (comprehensive di imposta di bollo)
 - d) tassa regionale per il diritto allo studio, art. 4 Legge Reg. Liguria 24 gennaio 2006, n. 2 (graduata in base all'ISEE-U – importo minimo € 120,00 – importo massimo € 160,00)
 - e) Il versamento dovrà essere effettuato tramite i servizi on-line per gli studenti optando tra:
 - Servizio pagoPA
 - Servizi di Banca Popolare di Sondrio

ATTENZIONE:

Non è consentito il pagamento con bonifico bancario, ma solo attraverso le modalità sopra elencate.

Non costituisce iscrizione:

il solo pagamento della prima rata delle tasse universitarie e della tassa regionale

la sola preimmatricolazione tramite la procedura online del sito di ateneo

4. **Per usufruire della riduzione della Tassa Regionale** è necessario far pervenire via email alla casella altaformazione@unige.it la dichiarazione ISEE-Università prima di effettuare l'iscrizione
5. **Gli ammessi che non ottempereranno a quanto sopra entro il termine stabilito saranno considerati rinunciatari.**
6. Mediante pubblicazione sul sito internet <https://corsi.unige.it/corsi/10232>, dopo la chiusura delle immatricolazioni, saranno resi noti i posti eventualmente rimasti disponibili per i candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria, che dovranno produrre la documentazione necessaria per l'iscrizione, pena decadenza, entro la scadenza che sarà stabilita con successivo provvedimento integrativo al bando.
7. **ATTENZIONE:** Per l'esercizio delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolte, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.
8. Gli iscritti dovranno inoltre effettuare il pagamento della seconda rata delle tasse universitarie di iscrizione, di € 600, tramite i servizi online per gli studenti https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/ al termine del primo semestre del corso; tale data è pubblicata alla pagina internet <https://corsi.unige.it/corsi/10232>

Art. 10

Incompatibilità

1. La contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione superiore è disciplinata dalla Legge n. 13 del 12 aprile 2022. In particolare, l'iscrizione alla Scuola di Specializzazione è incompatibile con l'iscrizione contemporanea ad altre Scuole di Specializzazione.

Art. 11

Borse di studio

1. A seguito dell'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio), agli specializzandi immatricolati di cui al comma 1, art. 8 della Legge 401/2000 in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge 398/1989, è corrisposta in rate mensili posticipate, una borsa di studio di importo pari a 4773,00 € lordi annui.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Genova per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi al corso, proseguirà anche successivamente all'avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche

direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso.

4. Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Genova – Via Balbi, 5 – 16126 Genova - Legale rappresentante: Rettore Prof. Federico Delfino titolare del trattamento.

Art.12

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda alla normativa generale in materia.

IL RETTORE
firmato digitalmente